



# COMUNE DI CORATO

## ORDINANZA SINDACALE

**Ordinanza N.**

**2**

**Data**

**14/01/2026**

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO**

### IL SINDACO

**RICHIAMATI** i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

**RITENUTO** necessario e urgente – vista la diffusa consuetudine di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici e aperti al pubblico per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei medesimi locali pubblici e aperti al pubblico di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana;

**ATTESO** che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'Amministrazione comunale, pur ritenendo di dover sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica, adoperandosi per la protezione delle persone, ritenendo insufficiente e inadeguato il ricorso agli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva;

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 50;
- l'art. 650 c.p.;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

### ORDINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con effetto immediato, ai fini della tutela del patrimonio pubblico o privato e della vivibilità urbana, su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici e aperti al pubblico, è vietato l'utilizzo all'interno di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici.

### DISPONE:

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

- Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

alla Polizia locale, alla Prefettura, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e all'ufficio comunale SUAP;

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sull'albo pretorio e sulla sezione - Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

### **SI RACCOMANDA**

- Che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la funzionalità a vantaggio della pubblica e privata incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai cittadini presso le proprie abitazioni e residenze, e i domicili;

### **I N F O R M A**

- Che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nonché ai sensi dell'art. 650 c.p.;

- Che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**Sindaco**

Corrado Nicola De Benedittis / InfoCert S.p.A.